

Sent. 207/05

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ida Iura, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003 avente ad oggetto: rimborso di quota provvigioni sul premio netto RC Auto e vertente

TRA

CASTEMEZZANO PAOLO FRANCESCO, domiciliato in Potenza, piazza Vittorio Emanuele n.10, presso lo studio dell'avv.C. Glinni e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Gianluigi Melandrino e Simona Sabbatini ;

Ricorrente

E

COMMERCIAL UNION INSURANCE S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Potenza, Via Due Torri n. 33 presso lo studio dell'Avv.to Alberto Micozzi che la rappresenta e difende con l'Avv.to Maurizio Romagnoli per procura in calce al ricorso notificato.

Resistente

Negli scritti difensivi e nei verbali di causa le parti hanno concluso come segue:

Per il ricorrente: "a) Accertare e dichiarare il diritto del Sig.re Paolo Francesco Castelmazzano al riconoscimento delle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro con la COMMERCIAL UNION INSURANCE S.p.A., già GEAS ASS.NI, sulla base del premio netto, ad esclusione quindi delle sole imposte e tasse e non anche dei contributi per il S.S.N. ed il F.G.V.S. e, per l'effetto, condannare la COMMERCIAL UNION INSURANCE S.p.A., già GEAS ASS.NI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Firenze in Piazza Vittorio Veneto n. 1, tenuta al pagamento in favore del Sig. Paolo Francesco Castelmazzano della somma di euro 17.585,95 (lire 37.051.141) per gli anni dal 1994 al 1999 o a quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, come da conteggio allegato n. 6 che fa parte integrante del presente atto, quale differenza tra le provvigioni già corrisposte e quelle che avrebbe dovuto corrispondere l'impresa avendo riguardo al premio netto, come sopra meglio specificato, per i motivi tutti indicati in premessa, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura";

Per il resistente: "Rigettare la domanda proposta da CASTELMEZZANO FRANCESCO PAOLO nei confronti della COMMERCIAL UNION INSURANCE S.p.A., perché infondata in fatto ed in diritto; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CAP".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.10.03 Castelmezzano Paolo Francesco, ha contestato l'ammontare delle provvigioni RC Auto a lui riconosciute, in qualità di agente, dalla società convenuta e calcolate in relazione ai premi al netto, oltre che delle imposte, anche dei contributi destinati al Servizio sanitario Nazionale (SSN) e al Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS).

Il ricorrente, sostenendo che le sole voci escluse dalla definizione di "premio" dall'art. 3 Accordo nazionale Agenti Imprese siano le "tasse ed imposte" e che ad esse non possano essere assimilati i contributi in questione, ne ha richiesta l'inserimento nella base di calcolo delle provvigioni a lui spettanti, sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'imposta sarebbe esercizio di potestà di imperio al fine di conseguire un'entrata, la tassa sarebbe la prestazione pecuniaria dovuta ad un ente in base ad una norma per l'attività compiuta dall'ente stesso nell'ambito della sfera dell'obbligato ed il contributo speciale sarebbe, invece, dovuto da chi beneficia, rispetto ad altri, di un'attività amministrativa. Secondo il ricorrente nessuna di queste caratteristiche appartiene ai contributi di cui si discute.

Argomentando la tesi secondo la quale la normativa di settore, passata in rassegna nel ricorso, depona per la natura di elementi costitutivi del premio privi di carattere "fiscale", Castelmezzano Paolo Francesco ha chiesto l'inclusione degli importi calcolati sui premi incassati in virtù del suo mandato nella base di calcolo delle provvigioni a lui spettanti.

Costituendosi la società convenuta ha contestato le ragioni del ricorso, sostenendo che i due contributi hanno natura e funzione diversa da quella attribuita al "premio puro" (corrispettivo della prestazione assicurativa) ed è, pertanto, corretta la loro esclusione dalla base di calcolo delle provvigioni ai sensi dell'art. 3 dell'accordo Nazionale Agenti.

Dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'udienza del 25.01.05 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Incontrovertibile tra le parti la qualifica e l'attività lavorativa prestata dal ricorrente negli anni ai quali si riferisce la domanda, l'oggetto di essa riguarda la legittimità dell'esclusione dalla base di calcolo delle provvigioni riconosciute all'agente delle somme comprese nel premio pagato dall'assicurato a titolo di contributo Fondo di garanzia Vittime della strada e Servizio sanitario nazionale.

Ritengo il ricorrente che la previsione dell'art. 3 dell'accordo Nazionale Agenti del 1994 secondo cui "con il termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte" valga a ricomprendere nei premi le somme destinate al SSN ed ai Fondi di Garanzia delle vittime della strada.

Da questa soluzione si deve discostare.

Dall'ammontare che viene versato per la prestazione assicurativa resa vanno escluse le somme imputabili ad imposte e tasse, non collegate alle prestazioni dell'assicuratore ed alla sua assunzione di rischio, ma dovute esclusivamente in virtù di imposizione fiscale: fra esse si ascrivono a pieno titolo i

contributi per SSN e FGVS.

Per giungere a tale conclusione è opportuno partire dalla qualificazione dell'obbligazione tributaria che altro non è se non il dovere, imposto da una legge, di pagare ad una Pubblica amministrazione una somma di denaro in funzione della partecipazione alla soddisfazione di necessità o spese pubbliche.

Ciò che caratterizza tali obbligazioni è, innanzitutto, la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costit. che comporta l'impossibilità della imposizione tributaria se non prevista da legge: poiché tale riserva è relativa, è comunque possibile che legge impositiva dell'obbligo si limiti a prevedere i tributi ma non a regolerli.

Le obbligazioni sono di varia natura, secondo una distinzione che con il tempo diventa sempre più labile e di norma si classificano in tasse, tributi speciali ed imposte.

Non sempre l'ente che istituisce il tributo è creditore di esso (specie quando il tributo assolve ad una molteplice funzione) e spesso si accompagna alla richiesta di un provvedimento.

Con il termine "tassa" è possibile definire l'obbligazione pecuniaria correlata ad una prestazione di attività (di cui, però, non costituisce corrispettivo) o utilità inerenti a beni effettuati dall'amministrazione a richiesta del contribuente o, generalmente, nell'interesse di questi.

Talvolta la prestazione cui si collega la tassa non viene effettuata nell'interesse del contribuente ma come condizione per l'esercizio da parte sua di un'attività nel suo interesse, in ogni caso essa non rappresenta il corrispettivo per il vantaggio che deriva al destinatario dall'azione della P.A.

Per tributo speciale (che comunque rientra in una vasta tipologia) si intende la prestazione richiesta da chi sia interessato più da vicino da attività svolte dall'amministrazione per soddisfare esigenze di carattere collettivo o che comunque, anche se rivolte all'obbligato siano considerate di rilievo pubblico.

Diversamente dalla tassa tale obbligazione, che presenta la forma di contributo, non si collega ad una richiesta del contribuente e se è collegata ad una prestazione fruita direttamente non ne costituisce giuridicamente la controprestazione.

L'imposta è, invece, dovuta spesso a prescindere dall'esistenza di rapporti tra contribuente ed una attività dell'Amministrazione e lo scopo che assolve è quello di dotare la P.A. dei mezzi finanziari necessari per le spese legate ad attività di carattere generale.

La fonte legale dell'obbligazione che ha ad oggetto i contributi SSN e FGVS e la funzione che essi svolgono (consentire alla P.A. di conseguire le disponibilità economiche necessarie per far fronte ad interessi pubblici) depongono per la natura di imposta di tali contributi.

Il contributo dovuto al SSN, oggi specificatamente indicato nella polizza e nelle quietanze ai sensi dell'art. 126 della L. n. 175 del 1995, è predeterminato per legge ed ha sostituito le azioni di rivalsa che, secondo la precedente disciplina, competevano alle regioni ed agli enti che fornivano prestazioni a carico del SSN nei confronti dell'assicuratore, del responsabile del sinistro e dell'impresa tenuta alla liquidazione dell'indennizzo a carico del FGVS per la restituzione delle prestazioni conseguite dai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

Venuto meno, con l'esclusione della rivalsa, ogni legame tra somme oggetto del rimborso e indennizzo e sinistro si è manifestatamente evidenziata la natura di imposta dell'obbligazione in questione, al pari del secondo contributo di cui si discute.

La costituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada, nella volontà del legislatore, completa la tutela dei terzi danneggiati, in quanto assicura il risarcimento dei danni non indennizzabili mediante assicurazione.

Il Fondo di garanzia è costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed è gestito dal Consiglio di amministrazione dell'INA con la collaborazione del comitato previsto dall'art. 20 della L. n. 990 del 1969.

Il Fondo è alimentato con contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria (art. 31 L. 990) e la sua funzione è quella di provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli e natanti non identificati o non coperti da assicurazione o assicurati presso imprese che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione coatta o vi vengono poste successivamente.

I danni sono liquidati, per conto del fondo di garanzia, dall'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro dal Ministero dell'Industria.

Pur discutendosi se la prestazione del fondo abbia, oltre che natura risarcitoria, anche natura assicurativa -la tesi positiva sembra avvalorata quanto meno nell'ipotesi di veicolo assicurato presso impresa in liquidazione coatta amministrativa, poiché in questo caso, l'art. 13 della legge n. 39 del 1977 consente all'assicurato di far valere nei confronti del Fondo i debiti derivanti dal contratto di assicurazione, nei limiti dei massimali previsti dalla legge-, nondimeno si può negare che l'interesse che il contributo chiesto per finanziare questo fondo assolve è quello di reperire le risorse necessarie per far fronte ad un credito che merita di essere soddisfatto per ragioni di carattere generale, quando i normali rimedi assicurativi non possono funzionare.

Per le ragioni esposte, si deve concludere per la legittimità della scelta fatta dalla società convenuta di esclusione dalla definizione di "premio" di cui all'art. 3 Accordo nazionale Agenti Imprese delle somme versate a titolo di contributo SSN e FGVS, aventi natura di imposte.

In merito alla pronuncia sulle spese, disattendendo la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) per essere la controversia incontrata su questioni interpretative, le stesse vanno compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

-Rigatta il ricorso proposto;

-Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Potenza, 25 gennaio 2005

IL GIUDICE DEL LAVORO

Depositato in Cancelleria
21 GEN. 2005
oggi
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Francesco Caruso

Donna Maria Lina